

CAPITOLATO SPECIALE PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DELL’IMPIANTO COMUNALE PER LA PRATICA DELLA DISCIPLINA DEL TENNIS E DEL CALCETTO SITO IN VALLIO TERME - VIA CASCHINO.

Art. 1 – Oggetto e durata della concessione

La concessione ha per oggetto il servizio di gestione e conduzione dell’impianto comunale per la disciplina del tennis e calcetto sito in Vallio Terme - Via Caschino. Il concessionario avrà diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente il servizio da espletare presso l’impianto sportivo, per la durata di 5 anni. Al termine del rapporto l’aggiudicatario non avrà titolo per esigere alcun rimborso, indennizzo, risarcimento o qualsiasi altra prestazione di carattere economico né dalla stazione appaltante né dall’eventuale nuovo gestore.

Ai sensi dell’art. 28 del D.Lgs. 50/2016 si precisa che l’oggetto principale del contratto è costituito dal servizio di gestione di cui sopra. Il contratto oggetto di affidamento viene, pertanto, qualificato come concessione di servizi.

Art. 2 – Identificazione dell’impianto

La struttura presso la quale il servizio di gestione deve essere espletato è sita in Vallio Terme, via Caschino, 12 e risulta così composta:

- a) n. 1 campo da tennis/calcetto regolamentari in erba sintetica di recentissima realizzazione;
- b) impianto di illuminazione dei campi da gioco di recentissima realizzazione;
- c) tribuna in calcestruzzo posta sul lato corto sud del campo da tennis/calcetto di recentissima realizzazione.

Il tutto come risulta dalla planimetria allegata (contorno evidenziato in giallo).

Il Concessionario ha diritto di utilizzare e far utilizzare ai propri utenti i locali spogliatoi, i servizi e le docce siti all’interno del centro sportivo ed affidati in concessione ad altro gestore.

Art. 3 – Accettazione dell’incarico di gestione in concessione

Il Concessionario è tenuto a gestire l’impianto garantendone il massimo utilizzo e la piena fruibilità in coerenza con l’interesse pubblico all’erogazione del servizio allo scopo di favorire lo sviluppo della pratica delle attività sportive compatibili con le destinazioni d’uso delle strutture e delle attrezzature e si obbliga ad utilizzarlo e gestirlo secondo le previsioni di cui al presente capitolato.

Il gestore dovrà comunque garantire i seguenti parametri gestionali minimi:

- l'apertura dell'impianto al pubblico per almeno 330 giorni all'anno almeno dalle ore 9.00 alle ore 23.00, tutti i giorni della settimana;
- alle scuole la disponibilità del campo durante l'orario scolastico sulla base delle richieste pervenute.

Comunque sia sulla base di oggettive e comprovate esigenze condivise tanto dal concessionario quanto dall'Amministrazione Comunale sarà possibile, trascorsi almeno 12 mesi di prova, modificare gli orari su esposti.

Il concessionario trasmetterà all'Amministrazione, entro il 30 gennaio di ogni anno, relazione analitica riportante i dati numerici relativi all'utilizzo dell'impianto sportivo (classi e numero utenti medi settimanali, residenti e non, distinti per il periodo invernale ed estivo, tipologia delle attività svolte, numero accessi alle strutture, etc.).

Art. 4 – Programmazione delle attività sportive e ricreative

Il programma dettagliato di utilizzo da parte del gestore dovrà indicare gli orari di apertura dell'impianto sportivo, nonché riportare gli utilizzi del concessionario per la realizzazione dei corsi di istruzione e di addestramento nelle varie discipline tennistiche e sportive e gli orari riservati al pubblico, articolati in modo da garantire sempre il servizio sul territorio comunale per la libera utenza e favorire la maggior fruizione possibile da parte degli utenti.

Art. 5 – Promozione ed organizzazione delle attività e utilizzo degli impianti

Il concessionario si obbliga, a promuovere ed organizzare le diverse attività e le iniziative che risulteranno opportune ad incrementare la fruizione e l'utilizzo, da parte del pubblico, dell'impianto sportivo concesso.

Il Concessionario, nell'esercizio delle proprie attività e nella programmazione di utilizzo degli spazi sull'impianto è inoltre tenuto al rispetto delle seguenti condizioni:

- a) favorire le Associazioni/Gruppi/Enti/Parrocchia "Santi Pietro e Paolo" di Vallio Terme, nonché le attività portate avanti direttamente dall'Amministrazione comunale (es. Teenagers time, Ludoteca, Ludoestate, etc.) con tariffe agevolate e diversificate, ovviamente inferiori rispetto a quelle praticate a enti o associazioni non operanti in Vallio Terme;
- b) al mattino dei giorni feriali l'impianto sarà messo a disposizione gratuitamente delle scuole dell'obbligo e delle Associazioni di volontariato per lo svolgimento di attività a favore di portatori di handicap, di anziani e per attività riabilitative, se compatibili;
- c) durante tutto il periodo di validità della convenzione la società sportiva ASD Canottieri Garda Salò e i cittadini che hanno acquistato buoni spendibili a sostegno della raccolta fondi Comunale, godranno di tariffe agevolate scontate del 20% rispetto alle tariffe vigenti.

L'Amministrazione si riserva altresì di individuare anche alcuni Istituti Scolastici cui concedere, oltre a quanto previsto a favore delle scuole alla lettera b) di cui sopra, l'utilizzazione a tariffa agevolata dell'impianto al mattino per finalità di promozione del tennis/calciotto e, più in generale, dello sport ed in relazione a specifiche carenze di spazi sportivi all'interno di detti istituti.

Il concessionario si obbliga a garantire, mediante stipula di apposito accordo che ne regoli i tempi e le modalità, l'effettuazione delle attività agonistiche e pre-agonistiche da parte delle associazioni sportive che vogliano usufruire a tale fine dell'impianto nonché di quelle proposte da enti federali sportivi per il tramite del Comune per particolari evenienze (es. campionati, etc.).

Il Concessionario è responsabile del mantenimento delle condizioni di agibilità dell'impianto sportivo, ed è tenuto a provvedere direttamente all'eliminazione delle cause che vi ostassero, ovvero a segnalare tempestivamente all'Amministrazione situazioni e circostanze che richiedano adempimenti da parte della stessa Amministrazione al fine di non pregiudicare le condizioni di sicurezza degli impianti ai sensi delle norme vigenti in materia.

Art. 6 – Obblighi del Concessionario

Il Concessionario è responsabile del regolare svolgimento del servizio ed è tenuto ad adempiere a tutti gli obblighi e ad eseguire tutte le prestazioni necessarie, per assicurare la gestione di cui al presente atto.

Si obbliga pertanto a svolgere il servizio alle seguenti condizioni:

- a) a non svolgere negli impianti e nelle pertinenze alcuna attività che contrasti con le prescrizioni della presente convenzione, salvo preventivo consenso da parte dell'Amministrazione;
- b) ad assumere la custodia e la sorveglianza degli impianti e delle attrezzature, nello stato in cui si trovano all'atto della consegna, ed a rispondere del loro deterioramento doloso o colposo o di eventuali smarrimenti;
- c) a segnalare immediatamente all'Amministrazione tutte le circostanze e i fatti che possano pregiudicare il regolare svolgimento delle attività;
- d) a tenere indenne l'Amministrazione da qualunque azione che possa essere loro intentata da terzi per il risarcimento dei danni da responsabilità civile derivanti dall'esecuzione delle attività oggetto della presente convenzione;
- e) ad applicare le tariffe di ingresso dichiarate ed in particolare quelle ridotte per l'utilizzazione degli impianti riservate alle Associazioni/Gruppi di Vallio Terme;
- f) a segnalare le necessità di interventi straordinari alle strutture ed all'impianto sportivo o di gioco;
- g) a non introdurre automezzi (a qualsiasi titolo e causa) nell'area di sedime dell'impianto, ad eccezione delle aree di parcheggio limitrofe esterne;
- h) ad effettuare gli interventi ed a sostenere le spese per la manutenzione ordinaria necessarie ed indispensabili per il buon funzionamento degli impianti oggetto della presente convenzione;

- i) ad assumere a proprio carico le tasse, le imposte ed i premi per le assicurazioni per la responsabilità civile;
- l) ad assumere a proprio carico le spese di pulizia;
- m) ad assumere a proprio carico le spese per l'energia elettrica, compresi i consumi e le quote fisse provvedendo ad intestare a suo nome il contratto di utenza elettrica relativa all'impianto esistente;
- n) a mantenere in perfetta efficienza i beni oggetto della presente convenzione garantendone la sicurezza, salvo il normale deperimento d'uso;
- o) ad effettuare tutte le attività strumentali, connesse o complementari allo svolgimento della gestione oggetto della convenzione, quantunque non ivi espressamente indicate, e comunque eseguire le manutenzioni e riparazioni non poste a carico dell'Amministrazione senza pretendere alcun genere di rimborso, ristoro o indennizzo;
- p) a garantire all'Amministrazione libero accesso agli impianti per eventuali verifiche o controlli.

ART. 7 – Interventi di manutenzione ordinaria

La manutenzione ordinaria è a completo ed esclusivo carico del concessionario.

Per manutenzione ordinaria si intendono tutti quegli interventi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione inerenti alle strutture e quelli necessari ad integrare e mantenere in efficienza gli impianti tecnologici presenti.

In particolare:

- riparazione dell'impianto elettrico;
- manutenzione di quadri elettrici in genere, con verifica delle connessioni, prova delle protezioni, manutenzione delle distribuzioni a valle del quadro principale e relative apparecchiature di comando e distribuzione con eventuale sostituzione delle parti di apparecchiature inefficienti quali spie e fusibili, lampade, apparecchi illuminanti, comprese le emergenze autoalimentate o parti di esse, con materiali omologhi di qualità equivalente o superiore ai preesistenti;
- riparazione degli arredi e delle attrezzature anche quelli di proprietà comunale in dotazione al gestore;
- riparazione con eventuali rinnovi e sostituzioni dei componenti - trattamenti protettivi e verniciature dei serramenti, delle opere in ferro ed in legno esistenti;
- riparazioni con eventuali demolizioni e riprese addittivate per gli intonaci e rivestimenti murali;
- cambio di lampade, interruttori, punti presa, valvole, apparecchi di illuminazione;
- pulitura, controllo e riparazione delle canalizzazioni e manufatti di scolo delle acque piovane e condotte fognarie;
- riparazione con eventuali rinnovi di cancelli, recinzioni, ringhiere, corrimani ed opere in ferro esistenti;
- riparazione e mantenimento delle pavimentazioni delle aree di attività sportiva;
- controllo semestrale degli apparecchi illuminanti esterni con controllo delle guarnizioni di tenuta.

Le azioni indicate nel presente articolo sono da intendersi quale elenco puramente esemplificativo e non esaustivo degli interventi manutentivi e dei controlli periodici minimi che il concessionario deve eseguire, da integrare con tutti gli interventi necessari al fine di mantenere lo stato di efficienza della struttura e degli impianti tecnologici.

Art. 8- Manutenzione straordinaria

Per manutenzione straordinaria si intendono le opere finalizzate a mantenere l'efficacia e l'efficienza degli impianti esistenti anche mediante la sostituzione di parti meccaniche esclusa ogni opera o intervento volti a un sostanziale miglioramento delle prestazioni degli impianti stessi.

Gli oneri per la manutenzione straordinaria restano in carico all'Amministrazione Comunale, salvo che non siano dipesi da incuria o dolo.

Il concessionario ha l'obbligo di segnalare tempestivamente al concedente e precisamente all'Ufficio Tecnico ogni anomalia e/o problema inerente il campo da tennis/calciotto che richieda un intervento di manutenzione straordinaria di competenza del Comune; in tal caso richiede all'Amministrazione di provvedere, specificando i lavori necessari, l'urgenza degli stessi in relazione alle attività che si svolgono nell'impianto ed allegando dettagliata e congrua perizia.

Qualora l'Amministrazione non sia in grado di provvedere alla esecuzione dei lavori di cui al capoverso precedente, con la necessaria tempestività, può autorizzare il concessionario a provvedere direttamente.

Il Concessionario è tenuto a provvedere, ai fini della gestione e per un corretto espletamento della attività, all'acquisto dei beni e delle attrezzature ritenute necessarie in maniera adeguata, per numero, caratteristiche e dimensioni.

Il Concessionario è tenuto a dotarsi dell'attrezzatura necessaria per un corretto svolgimento delle attività.

La pulizia e la manutenzione dell'impianto dovranno essere svolte in orari tali da non arrecare disturbo agli utenti ed intralcio al regolare andamento delle attività sportive.

E' fatto divieto al Concessionario di manomettere o modificare, anche temporaneamente e per esigenze organizzative proprie, l'impianto esistente senza aver ottenuto il preventivo nulla-osta del responsabile dell'Amministrazione.

Per la conduzione degli impianti e delle attrezzature sportive il Concessionario potrà avvalersi delle prestazioni specialistiche di terzi, restando l'Amministrazione estranea a qualsiasi rapporto con essi, restando altresì indenne e sollevata da ogni e qualsiasi responsabilità.

Il Concessionario è tenuto ad effettuare tutte le forniture strumentali, connesse o complementari alle attività dianzi elencate, quantunque non indicate nella presente convenzione, senza che per ciò possa pretendere alcun genere di rimborso, ristoro o indennizzo.

Articolo 9 – Documentazione da trasmettere al Comune

Il concessionario ha l'obbligo di presentare entro e non oltre il 31/03 di ogni anno, al Comune, una relazione tecnica sullo stato della manutenzione generale dell'impianto e nella relazione dovranno essere indicate, in riferimento all'anno precedente:

- gli interventi di manutenzione sia ordinaria eseguiti sull'impianto corredati di documentazione fotografica pre intervento;
- le date e i risultati delle ispezioni periodiche all'impianto, così come previsto dalle norme vigenti.

Ogni anno, entro il 31/03, il gestore dovrà inoltre fornire al Comune un rendiconto della gestione dell'anno precedente, evidenziando in particolare, oltre ai dati economici (compresi quelli relativi ai consumi energia elettrica e a tutte le spese di consumo a carattere ricorrente – es. prodotti per pulizia, prodotti chimici, prodotti per il ripristino ottimale dei campi), le attività svolte, le fasce di utenza coinvolte, i risultati agonistici eventualmente realizzati e qualsiasi altra informazione ritenuta utile ai fini della valutazione del servizio. Dovrà inoltre indicare i dati mensili relativi a:

- orari di apertura dell'impianto;
- orari di utilizzo degli spazi sportivi o ricreativi da parte di associazioni/società sportive, del pubblico e delle scuole con indicazione delle attività svolte;
- dati di affluenza disaggregati per le singole fasce di utenza.

Articolo 10 – Controllo di qualità dei servizi.

Con riferimento alla erogazione dei servizi oggetto del contratto, il concessionario assume la piena responsabilità nei confronti della qualità del risultato finale.

L'amministrazione si riserva di eseguire la supervisione e il controllo esterno sul processo di erogazione dei servizi oggetto del contratto. In particolare si riserva:

- l'esecuzione di sopralluoghi e di riferirne i risultati in forma scritta, con evidenza fotografica;
- verifiche ispettive per effettuare, in qualsiasi momento, senza preavviso e con le modalità che riterrà più opportune, controlli con proprio personale qualificato, per verificare la rispondenza dei servizi forniti dal concessionario alle prescrizioni della presente convenzione.

Il concessionario è obbligato a fornire al personale addetto ai controlli tutta la collaborazione necessaria, consentendo agli stessi in ogni momento il libero accesso all'impianto, fornendo tutti i chiarimenti necessari e la relativa documentazione. Il personale del concessionario non deve interferire sulle procedure di controllo effettuate dagli incaricati.

Al termine dei controlli è redatto apposito verbale sottoscritto dalle parti.

L'amministrazione si riserva di eseguire, direttamente, o a mezzo di personale dallo stesso autorizzato, i seguenti controlli a vista del servizio:

- controllo sulla tenuta dei campi;
- controllo sull'esecuzione della manutenzione ordinaria;

- controllo sugli orari di apertura al pubblico;
- controllo sulla loro regolare applicazione.

Il Comune si riserva la facoltà di effettuare tutti i controlli necessari a verificare l'osservanza degli obblighi derivanti dal presente contratto.

Art. 11 – Tutela degli addetti

L'Amministrazione resta estranea a qualunque rapporto fra il Concessionario ed il personale da esso dipendente o socio o volontario o altrimenti impiegato nelle attività oggetto della convenzione.

Il Concessionario si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti e soci in base alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, di sicurezza, di formazione contro gli infortuni e di assicurazioni sociali, assumendo a suo carico tutti gli oneri relativi.

ART. 12 – Responsabilità e assicurazioni

Il concessionario è responsabile, in via diretta ed esclusiva, dei danni a persone e cose derivanti da negligenza, imprudenza, imperizia, inosservanza di leggi e prescrizioni impartite dall'Amministrazione, arrecati per fatto, anche omissivo, proprio o dei propri dipendenti o di persone da essa chiamate in luogo per qualsiasi motivo, sollevando l'Amministrazione da ogni responsabilità e conseguenza civile e penale.

Il concessionario è responsabile, in via diretta ed esclusiva, dei danni a persone e cose che derivassero da errori od inadeguatezza nell'esecuzione dell'attività oggetto del contratto ed a quelli che potrebbero verificarsi per la mancata predisposizione dei mezzi di prevenzione o per il mancato tempestivo intervento nei casi di emergenza.

A prescindere da eventuali conseguenze penali, il concessionario è tenuto al risarcimento di tutti i danni di cui sopra.

L'amministrazione si riserva l'azione di rivalsa nei confronti del concessionario, qualora fosse chiamato da terzi a rispondere per danni derivanti dalla gestione dell'impianto sportivo dall'esecuzione dell'attività oggetto del contratto.

Il concessionario, ferma restando la sua piena e diretta responsabilità per l'esatto adempimento di tutte le obbligazioni assunte con il presente contratto, deve stipulare, per la stipula del presente contratto una polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi (con espressa indicazione dell'Amministrazione comunale come terzo), per i rischi connessi all'uso degli impianti (danni a persone e cose), emessa da primaria compagnia di assicurazione a copertura della responsabilità civile derivante dall'esecuzione del presente contratto, con un massimale unico per sinistro non inferiore a € 1.500.000,00 senza limite per persona o cose. Resta ferma la responsabilità del concessionario anche per danni eccedenti detto massimale.

Detta polizza deve tenere indenne il concessionario anche per:

- morte, lesioni dell'integrità fisica e qualunque danno a persone - compresi i rappresentanti dell'Amministrazione autorizzati ad accedere al campo da tennis/calciotto - ed a cose, imputabili a responsabilità del concessionario o dei suoi collaboratori, di tutto il personale dipendente, consulente, o terzi, che si

- verificati durante l'espletamento delle attività oggetto del presente contratto;
- i danni sopra descritti di cui si sia avuta conoscenza dopo la scadenza del presente contratto.

Eventuali franchigie, scoperti e limitazioni di copertura presenti nella polizza restano a totale carico del concessionario.

La polizza deve essere mantenuta in vigore per l'intera durata del contratto e copia della medesima deve essere depositata presso il Comune. La polizza deve essere automaticamente rinnovabile "a prima richiesta con obbligo di pagamento autonomo e senza la preventiva escussione del debitore principale". Ove il valore da risarcire per danni arrecati a persone e/o cose, ecceda i singoli massimali coperti dalla predetta polizza, l'onere relativo dovrà intendersi a totale carico del concessionario.

Il concessionario deve ogni anno, per tutta la durata del contratto, consegnare all'amministrazione copia dei certificati di assicurazione attestanti il pagamento dei premi relativi al periodo di validità della polizza.

Con la stipulazione dell'assicurazione indicata il concessionario non esaurisce le sue responsabilità riguardo ai sinistri che si dovessero verificare durante lo svolgimento delle prestazioni e dei servizi previsti dal presente affidamento. A tal proposito, in caso di chiamata in causa da parte di terzi per presunta responsabilità del Comune in relazione a fatti verificatisi in vigenza del rapporto contrattuale, il concessionario risponderà per qualsiasi azione/omissione connesse alle prestazioni di cui al presente capitolato e quindi solleverà il Comune e/o i Dirigenti/il personale/gli amministratori comunali da ogni e qualsivoglia responsabilità, fatte salve quelle eventualmente inerenti alla proprietà dell'impianto - non derivanti tuttavia da carente o omessa manutenzione che sia posta in capo al concessionario - purché la necessità degli interventi sia stata a suo tempo debitamente segnalata a norma del precedente art. 8.

Art. 13 – Tariffe di accesso e pubblicità

Spettano al Concessionario i proventi derivanti dall'applicazione delle tariffe d'ingresso concordate all'inizio della stagione sportiva con l'Amministrazione Comunale per l'accesso e per l'uso degli impianti.

Gli utenti dell'impianto sportivo potranno accedere ai servizi offerti dalla struttura, mediante presentazione al gestore di buoni preventivamente acquistati presso l'Ente.

In tal caso il gestore, con cadenza trimestrale, trasmetterà all'Amministrazione Comunale elenco analitico dei buoni utilizzati dagli utenti nel trimestre di riferimento e l'ente rimborserà al gestore l'importo complessivo dei buoni utilizzati dall'utenza nel trimestre.

E' fatto divieto al Concessionario di applicare costi aggiuntivi, rispetto alle tariffe di ingresso, per l'uso di acqua calda docce e l'uso di phon asciugacapelli o altre dotazioni di base per la custodia di beni o cose personali e per l'igiene e la cura personale pre e post attività.

L'accertamento di applicazione di tariffe diverse da quelle comunicate, comporta un richiamo scritto da parte dell'Amministrazione comunale e al terzo richiamo l'applicazione della penale stabilita all'art. 18.

E' consentito al Concessionario l'esercizio di pubblicità all'interno del centro sportivo con modalità stabilite dall'Amministrazione Comunale nel rispetto delle vigenti norme in materia, senza alterare le strutture esistenti. L'Amministrazione é esentata da tutte le spese per il collocamento del materiale pubblicitario.

I contratti di pubblicità che coinvolgessero a qualunque titolo la struttura e le attrezzature o le aree pertinenti l'impianto, devono avere una durata non eccedente la durata della presente convenzione e dovranno contenere la clausola di risoluzione automatica nel caso di cessazione anticipata della presente convenzione.

Il concessionario concede spazi pubblicitari idonei in forma gratuita all'Amministrazione per l'affissione di materiale informativo pubblicitario della stessa o di terzi il cui contenuto non sia in contrasto o, comunque, di nocumento per l'attività svolta dal Concessionario.

Il Concessionario è tenuto al ripristino originale degli spazi utilizzati per la pubblicità.

Art. 14 – Canone di concessione

Il concessionario ha versato al COMUNE di Vallio Terme mediante _____ il canone di concessione per i 5 anni, risultante dall'offerta dal medesimo presentata in sede di gara pari a € _____ + IVA.

ART. 15 – Restituzione del centro sportivo

All'atto della riconsegna all'Amministrazione degli impianti sportivi e dei beni mobili oggetto della presente convenzione, deve essere redatto, a cura del Concessionario ed in contraddittorio con il responsabile dell'Amministrazione processo verbale di restituzione regolare da cui si evinca lo stato di conservazione dei beni.

Art. 16 – Cessione

E' ammessa la cessione delle attività oggetto della presente concessione previa verifica dei requisiti soggettivi del subentrante e autorizzazione espressa da parte dell'Amministrazione Comunale.

Art. 17 – Risoluzione del contratto.

Il contratto si risolverà di diritto ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile, anche nell'ipotesi di:

- insolvenza o fallimento del concessionario;
- cessione del contratto senza preventiva autorizzazione dell'Amministrazione Comunale;
- effettuazione di modifiche strutturali agli impianti senza la preventiva

- autorizzazione del Comune;
- utilizzo di personale privo dei requisiti di legge;
 - violazione delle norme previdenziali, assicurative, contributive, fiscali, antinfortunistiche in materia di gestione del personale, qualora queste non siano di lieve entità;
 - sospensione non autorizzata delle attività per più di n. 20 giorni consecutivi o n. 40 giorni totali non consecutivi nel corso dell'anno;
 - reiterate carenze, debitamente accertate e contestate, tali da rendere gravemente insoddisfacente il servizio;
 - mancata prestazione e presentazione delle polizze e delle garanzie assicurative previste dalla presente convenzione nei termini ivi previsto.
- In caso di risoluzione non è dovuto alcun risarcimento o rimborso al Concessionario per il canone versato.

Art. 18 – Penali

Nel caso di inadempimento agli obblighi contenuti nel presente capitolato l'Amministrazione contesterà al concessionario, a mezzo raccomandata A/R o fax, l'inadempienza riscontrata, invitandolo a presentare eventuali controdeduzioni entro 10 giorni dalla notifica della contestazione.

Ove, in esito al procedimento di cui sopra, vengano confermati l'inadempimento contestato e la responsabilità del concessionario, fatti salvi i casi di risoluzione contrattuale, il Comune irrognerà una delle seguenti penali:

- 500,00 € per la sospensione non autorizzata delle attività per non più di n. 20 giorni consecutivi o n. 40 giorni totali non consecutivi nel corso dell'anno;
- 200,00 euro al giorno per la mancata o ritardata apertura o per anticipata chiusura in orario serale;
- 100,00 euro, per ogni giorno di ritardo nell'intestazione dei contratti di utenza e nel rimborso di quanto dovuto all'Amministrazione;
- da 100,00 euro a 300,00 euro secondo la gravità dell'infrazione, per ogni altra inosservanza degli oneri, obblighi e adempimenti contemplati dal presente capitolato, non comportante la risoluzione contrattuale.

Il pagamento della penale dovrà essere effettuato entro trenta giorni dal ricevimento della relativa comunicazione.

Qualora nel corso del rapporto vengano contestati almeno tre inadempimenti dello stesso tipo oppure cinque di tipo diverso nell'arco di un biennio, l'Amministrazione Comunale ha il diritto di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 17, salvo il risarcimento di tutti i danni patiti.

L'Amministrazione ha la facoltà di ordinare e fare eseguire d'ufficio, con oneri finanziari a carico del concessionario, i lavori necessari per il regolare funzionamento degli impianti qualora il concessionario, appositamente diffidato, non vi ottemperi nel termine assegnatogli.

Art. 19 – Recesso

L'Amministrazione potrà recedere dalla convenzione, con preavviso non minore di sei mesi, esclusivamente per comprovati motivi di pubblico interesse, o, con effetto immediato dal ricevimento di comunicazione raccomandata, in attuazione di disposizioni normative obbligatorie che comportino la cessazione della gestione.

Il Concessionario potrà recedere dal contratto per sopravvenuta e comprovata impossibilità ad adempiere agli obblighi contrattuali per causa a lui non imputabile, con preavviso non minore di due mesi, mediante comunicazione con lettera raccomandata.

In ogni altro caso la recessione sarà possibile con preavviso non inferiore a dodici mesi. In quest'ultimo caso non è dovuto alcun risarcimento o rimborso al Concessionario per il canone versato.

Art. 20 – Foro competente

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere in ordine all'applicazione della presente concessione, è competente il foro di Brescia.

Art. 21 – Disposizioni finali

Per quanto non previsto dal presente capitolato, si richiamano - per quanto necessarie - le norme vigenti in materia.

Il Segretario Generale
Dott. Giuseppe Iovene

Per presa visione e accettazione
Il concessionario
